

N. 3044-1579-2271-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(Relatore: **TASSONE**)

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(**LAGORIO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(**ANDREATTA**)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(**LA MALFA**)

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa  
alle indennità operative del personale militare

---

*Presentato il 22 dicembre 1981*

---

E SULLE

## **PROPOSTE DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, CERIONI, FALCONIO, CARAVITA, ROSSI,  
VIETTI ANNA MARIA, LUCCHESI, BAMBI**

*Presentata il 31 marzo 1980*

---

Modifiche alla legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente la  
indennità di aeronavigazione per gli appuntati e carabinieri  
paracadutisti

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ABETE, AIARDI, ARMELLIN, CACCIA, FALCONIO,  
PERRONE, SINESIO, STEGAGNINI, TASSONE**

*Presentata il 21 gennaio 1981*

---

Norme per la rivalutazione delle indennità di imbarco e di  
navigazione spettanti al personale imbarcato delle forze  
di polizia

---

*Presentata alla Presidenza il 21 luglio 1982*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente provvedimento, riguardante l'aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa all'aggiornamento della indennità operativa del personale militare riveste una particolare importanza. Nel dibattito in Commissione e nel corso dei lavori del Comitato ristretto, da più parti si è rilevato come il provvedimento oggi al nostro esame costituisce un momento significativo nella vita delle Forze armate. Non si tratta infatti soltanto di fare giustizia sul piano economico verso una categoria di cittadini a cui il paese affida compiti delicati, dal momento che il provvedimento rappresenta anche un importante riferimento per un legame sempre più stretto tra paese e Forze armate. In questi ultimi anni vi è una maggiore attenzione verso il ruolo che l'ordinamento militare svolge nella società civile. Sembrano affievolirsi alcune sostanziali teorizzazioni di chi vedeva nelle Forze armate un corpo separato dello Stato, o ancora una struttura inutile. Vi è una storia passata e recente che ha evidenziato sempre di più come le Forze armate sono pienamente inserite nella storia del nostro tempo; sono proiettate nel concerto con gli altri ordinamenti nell'assicurare sicurezza all'ordinato evolversi della società. Le Forze armate non sono prerogativa regia come un tempo ma, in un paese democratico come il nostro, sono patrimonio di tutto il popolo con le sue ansie di progresso e di giustizia sociale. Non starò a ricordare i compiti che la Costituzione assegna alle Forze armate e non mi soffermerò sul determinante apporto che esse hanno sempre dato durante le pubbliche calamità. Sono questi fatti ben presenti alla nostra attenzione, sono avvenimenti permeati di generosità, di dedizione e di sacrifici di vite umane.

E la Commissione Difesa nell'esaminare il provvedimento di legge sulle indennità operative ha portato avanti con coe-

renza un disegno politico di ampio respiro che trova nella legge sui principi della disciplina militare un riferimento significativo. Con quella legge votata dal Parlamento, dopo ampio dibattito, si è avviato un processo di rinnovamento all'interno delle nostre Forze armate nel pieno rispetto del dettato costituzionale. L'istituzione, poi, degli organismi della rappresentanza militare è un fatto profondamente innovativo nella vita delle nostre Forze armate. Gli obiettivi che il paese intende raggiungere attraverso l'ordinamento militare sono realmente legati al processo di responsabilizzazione del cittadino in armi, all'espandersi delle sue consapevolezze ed al particolare impegno a cui è chiamato. Non si potrà avere, questo è stato ripetuto anche in questi giorni, una struttura militare efficiente se la condizione umana del militare non viene ad essere non solo tutelata ma esaltata. Ci potranno essere a disposizione i sistemi d'arma più sofisticati ma se non sono assicurate le condizioni di vita per il personale tutto sarebbe vano e non avremmo pertanto un ordinamento militare efficiente e credibile. Tutto, dunque, è legato non solo ad un clima di maggiore fiducia e rispondenza formale verso il cittadino in armi ma anche agli sforzi che si indirizzano per la sua crescita e formazione. D'altronde in questo senso va anche il provvedimento di legge licenziato giorni or sono dalla Commissione Difesa sulla riforma della leva.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati, la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di taluni diritti costituzionali nonché l'osservanza di particolari doveri.

Il personale militare possiede uno status giuridico, di carriera e di impiego, del tutto atipico, che rende necessario un trattamento economico-retributivo particolare. Nel disegno di legge n. 3044 si fa, pertanto, esplicito riferimento alla neces-

sità di una permanente idoneità psico-fisico-culturale nonché allo svolgimento di attività particolari; alle carriere notevolmente verticalizzate per cui vi sono tassi molto selettivi e limiti di età più bassi rispetto a quelli degli altri pubblici dipendenti; alla poliedricità delle responsabilità e degli incarichi; alla continua mobilità del personale; all'elevato tasso psico-fisico e di rischio imposto dalle attività militari nel loro complesso.

Per queste considerazioni si è ravvisata l'esigenza di una componente retributiva propria per i militari costituita dalla indennità operativa introdotta con la legge 5 maggio 1976, n. 187, che si affianca alle retribuzioni comuni a tutti i dipendenti dello Stato.

La legge n. 187 del 1976 diede una prima risposta alle attese del personale militare. Ma questa legge fu ritenuta dal legislatore transitoria e dispose che ad un anno dalla sua entrata in vigore, il Ministro della difesa sottoponesse alle Camere una relazione sulla situazione economica complessiva del personale militare. Ciò avvenne l'11 maggio 1977 con la trasmissione da parte del Ministro della difesa di una relazione organica ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Alcuni obiettivi indicati dal Ministro della difesa sono stati raggiunti con la legge n. 312 del 1980, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale dei dipendenti dello Stato. Tali obiettivi attengono ad una leggera rivalutazione della indennità operativa e di base e alla parziale pensionabilità delle indennità fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della già citata legge n. 187 del 1976. Molti traguardi indicati, invece, non sono stati raggiunti. Anzi i miglioramenti attuati con la legge n. 187 del 1976 sono stati vanificati per il continuo aumento del costo della vita. Ecco perché l'urgenza di approvare il provvedimento al nostro esame sulla rivalutazione ed aggiornamento delle indennità previste con la legge del 1976.

Quanto al contenuto del provvedimento ricordo che le indennità operative del personale militare sono regolate dalla legge 5 maggio 1976, n. 187; esse pos-

sono essere suddivise in due grandi categorie: indennità fondamentali ed indennità supplementari. Le prime hanno la caratteristica di essere legate al normale impiego operativo del personale (campagna, imbarco, aeronavigazione, volo e controllo dello spazio aereo), vengono attribuite secondo un rapporto percentuale prefissato rispetto all'operativa di base che compete a tutti coloro che portano le stellette; non sono cumulabili fra loro, sono caratterizzate da una erogazione mensile e sono pensionabili per una quota fissa (lire 110.000) a parte l'aeronavigazione che segue una sua specifica disciplina pensionistica fin dal 1934.

Le indennità supplementari, invece, hanno il preciso scopo di remunerare particolari, e limitati nel tempo, momenti di maggior impiego operativo e specialistico (marcia, prontezza operativa, fuori sede, pronto intervento aereo, comando, incursori, subacquei, ecc.), anche queste ultime sono legate percentualmente, ai fini della determinazione della misura, al valore stabilito per la indennità operativa di base, non pensionabili, per lo più giornaliere.

La proposta di aggiornamento alla legge citata, partendo dalla idea guida di voler rivalutare in modo congruo, in relazione alla svalutazione della moneta, la indennità operativa di base (oggi lire 135.000) senza modificare i rapporti percentuali che legano le fondamentali secondo quanto allo stato attuale previsto, ha individuato i seguenti principi ispiratori: 1) lasciare immutati i criteri posti a base della legge n. 187 del 1976; 2) fare riferimento, per quanto possibile, ai contenuti della nota Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della n. 187 del 1976 inviata nel maggio 1977; 3) ridurre da cinque a tre fasce i destinatari dell'indennità di base indicati nella tabella 1, annessa alla legge n. 187 del 1976; 4) attribuire alle tre fasce di cui sopra i seguenti valori: 1<sup>a</sup> fascia, lire 200.000; 2<sup>a</sup> fascia, lire 150.000; 3<sup>a</sup> fascia, lire 100.000; 5) prevedere per l'indennità operativa di base e le fondamentali una rivalutazione nel tempo pari al 50 per cento in 16 anni

di servizio e per l'aeronavigazione dell'80 per cento; 6) rivalutare, lasciando inalterate le percentuali relative alle fondamentali, in modo congruo solo le indennità supplementari che compensano un maggior impiego specialistico, e cioè l'indennità di marcia/prontezza operativa; fuori sede; pronto intervento aereo; incursori/subacquei; 7) ridurre il numero delle supplementari, uniformandole ove possibile, in armonia con quanto già indicato nella Relazione al Parlamento del 1977; 8) prevedere l'intera pensionabilità e computabilità nella 13ª mensilità dell'operativa di base e delle indennità fondamentali; 9) abolire la riduzione attualmente prevista del 10 per cento per i celibi e del 50 per cento per generali e ammiragli di divisione e squadra.

Si è detto, giustamente, nel corso dei lavori in Commissione, che tale provvedimento di legge è lungi dal risolvere in pieno i problemi economici del personale militare. Esso deve costituire, però, un concreto riferimento per un futuro provvedimento legislativo organico che dovrà essere portato all'esame del Parlamento in tempi strettissimi. Anche il disegno di legge n. 3044 presenta certamente molte lacune, questo è stato rilevato. Ma se si pensa al suo faticoso iter pre-legislativo, alle defatiganti individuazioni delle condizioni di compatibilità con l'attuale situazione economica del paese, esso può considerarsi una prima tangibile risposta alle molte e legittime attese. L'articolo 1, a mio avviso, oltre a sottolineare la tipicità e peculiarità della condizione del militare, contiene dei riferimenti utili per una legge quadro sul trattamento economico del personale militare. E soprattutto la specificazione, aggiunta dalla Commissione, ritengo dia un ulteriore contributo di chiarezza dal momento che viene detto « che, proprio quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio, so-

no istituite le indennità di impiego operativo di cui alla presente legge ».

Certamente bisogna fronteggiare in nuovi ed urgenti provvedimenti il problema della progressione economica dell'80 per cento in 16 anni, previsto solo per l'aeronautica e che deve essere estesa alle altre due Forze armate. Vi è ancora da risolvere il problema dei pensionati, della rivalutazione della indennità di imbarco, della rivalutazione della indennità per il personale militare di terra impiegato in particolari compiti. Ecco perché ritengo che anche questo provvedimento sia da considerarsi « transitorio » ma di una transitorietà che sia reale e non fittizia e che non costituisca « alibi » per sfuggire i problemi. Su questo la Commissione si è chiaramente espressa e mi auguro che anche l'Assemblea faccia altrettanto.

Ma in generale il problema della indennità operativa non assorbe gli altri problemi che riguardano il personale militare come quello della casa o della riforma della legge di avanzamento degli ufficiali e quella dei sottufficiali.

Un'ultima considerazione riguarda il personale civile. Anche questo è un problema che va risolto attraverso la concessione di un premio incentivante per il personale civile del Ministero della difesa. Questo provvedimento si impone per perequare il trattamento economico del personale civile della difesa con gli altri dipendenti dello Stato. Ho richiamato questo tema perché la Commissione si troverà nei prossimi giorni ad esaminare alcuni provvedimenti legislativi volti a risolvere tale questione.

Onorevoli colleghi, per le considerazioni che ho fatto mi permetto di chiedere l'approvazione del provvedimento di legge al nostro esame che rappresenta un primo passo verso la soddisfazione delle esigenze delle Forze armate.

TASSONE, *Relatore.*

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI)

rilevato, in via pregiudiziale, che lo impianto del provvedimento non risolve il problema fondamentale della qualificazione delle indennità di impiego operativo, che dovrebbero essere corrisposte in relazione non allo *status* militare, bensì in relazione a particolari situazioni in cui vengono a trovarsi i singoli militari e che, pertanto, sotto tale aspetto, il provvedimento elude negativamente le questioni aperte;

considerato che, in sostanza, la legge si limita a rivalutare la misura delle indennità,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

e sulle proposte di legge abbinate

**PARERE FAVOREVOLE**

in quanto non contrastanti con il disegno di legge.

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**  
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

**PARERE FAVOREVOLE**

al disegno di legge n. 3044, a condizione che il primo comma dell'articolo 24 sia sostituito dal seguente:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge — valutato per l'anno 1982 in 90 miliardi — si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

**TESTO  
DEL GOVERNO****ART. 1.**

*(Area di applicazione).*

In relazione alla peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psicofisica, dall'assoluta e permanente disponibilità al servizio e alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla selettività dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età, per il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono previste le indennità operative di cui alla presente legge.

**ART. 2.**

*(Indennità di impiego operativo).*

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6 - primo, secondo e terzo comma - e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, è fatta salva la possibilità di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennità mensile per servizio di istituto

**TESTO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

*(Area di applicazione).*

In relazione alla peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilità al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla selettività dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età, al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica compete un peculiare trattamento economico. In particolare, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio sono istituite le indennità di impiego operativo di cui alla presente legge.

**ART. 2.**

*(Indennità di impiego operativo).*

*Identico.*

prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

A detto personale è attribuito altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza.

ART. 3.

*(Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal precedente articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa tabella I:

- corpi d'armata;
- divisioni;
- brigade e aerobrigate;
- stormi e reparti di volo equivalenti;
- gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;
- reparti elicotteri e reparti antisom;
- reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
- reparti intercettori teleguidati (IT);
- comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;
- unità di controllo operativo e unità di scoperta;
- centrali e centri operativi in sede protetta;
- unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

ART. 3.

*(Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna).*

*Identico.*



Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma del precedente articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b*) dell'annessa tabella I.

Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al precedente comma primo e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al precedente comma secondo.

## ART. 4.

*(Indennità di imbarco).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 142 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal precedente articolo 2 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa tabella I.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal precedente articolo 2 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b*) dell'annessa tabella I.

## ART. 4.

*(Indennità di imbarco).*

*Identico.*

Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili.

Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale che imbarca su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorché non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.

ART. 5.

*(Indennità di aeronavigazione).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna Forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina im-

ART. 5.

*(Indennità di aeronavigazione).*

*Identico.*

piegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II.

Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista.

Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di lire 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo.

## ART. 6.

*(Indennità di volo).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III.

Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.

Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.

## ART. 7.

*(Indennità per il controllo dello spazio aereo).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nella annessa tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.

## ART. 6.

*(Indennità di volo).*

*Identico.*

## ART. 7.

*(Indennità per il controllo dello spazio aereo).*

*Identico.*

## ART. 8.

*(Indennità supplementare di marcia e prontezza operativa).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennità supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* della predetta tabella.

La misura di indennità di cui al comma precedente spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fino ad un massimo di cinque giorni al mese, quando impegnati in esercitazioni collettive di prontezza operativa la cui durata complessiva comporti il prolungamento dell'orario di servizio di almeno quattro ore. Le esercitazioni sono determinate dai rispettivi stati maggiori in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata.

Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte nella misura mensile di lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette Forze armate nella misura mensile di lire 60.000.

## ART. 9.

*(Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibia e per incursori subacquei).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unità da sbarco o anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva parte-

## ART. 8.

*(Indennità supplementare di marcia e prontezza operativa).*

*Identico.*

## ART. 9.

*(Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibia e per incursori subacquei).*

*Identico.*

cipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dalla annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa misura di indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Ai graduati e militari di truppa è corrisposta l'indennità supplementare mensile nelle misure di:

lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al precedente primo comma;

lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al precedente secondo comma.

ART. 10.

*(Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede).*

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di uni-

ART. 10.

*(Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede).*

*Identico.*

tà navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui al precedente articolo 4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbano prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta un'indennità supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possano alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il bordo perché la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dal-

l'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trovi fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva nelle predette Forze armate.

## ART. 11.

*(Indennità supplementari per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su unità navali impegnate nelle campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e segnalazioni marittime spetta, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tale attività, un'indennità supplementare nella misura mensile del 36 per cento dell'indennità di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I annessa alla presente legge, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* dalla predetta tabella. Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica la predetta indennità è corrisposta, con le stesse modalità e limitazioni, nella misura mensile di lire 24.000.

Al seguente personale distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennità di cui al primo comma del presente articolo, è corrisposta un'ulteriore indennità nelle corrispondenti misure mensili:

marescialli e gradi corrispondenti:  
lire 24.000;

## ART. 11.

*(Indennità supplementari per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali).*

*Identico.*



sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa: lire 18.000.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della Marina militare imbarcato.

Agli effetti della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi, la campagna idrografica si inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione e ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo e ai servizi radiotelegrafici spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 12.000.

Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici e alle mense e cucine spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 24.000.

Le indennità di cui ai commi precedenti, nelle misure giornaliere pari a un trentesimo di quelle indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo.

Un terzo della misura di indennità di cui al primo comma del presente articolo spetta al personale militare e civile dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della marina e del Centro informazioni geotopografiche aeronautiche quando impegnato in campagne geotopocartografiche. L'indennità, non cumulabile con quella di cui al precedente primo comma, è dovuta per le sole giornate di effettivo svolgimento delle campagne geotopocartografiche. A tal fine, la campagna geotopocartografica si considera iniziata il giorno in cui il personale arriva sul luogo delle operazioni e ha termine il giorno in cui, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori geotopocartografici.

## ART. 12.

*(Trattamento tavola alle mense di bordo).*

Restano invariate le misure e le norme di corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 365.

## ART. 13.

*(Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo).*

Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennità supplementare nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V.

L'indennità prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma del presente articolo, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V. Nelle predette condizioni d'impiego, la stessa indennità spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgano, con carattere

## ART. 12.

*(Trattamento tavola alle mense di bordo).*

*Identico.*

## ART. 13.

*(Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo).*

*Identico.*

di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialità, l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.

Le indennità supplementari indicate nei precedenti commi del presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa.

Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi.

#### ART. 14.

*(Indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti).*

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di pilotaggio l'indennità di pilotag-

#### ART. 14.

*(Indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti).*

*Identico.*

gio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365, è corrisposta nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, lire 115.000.

Le misure di indennità di cui al comma precedente competono anche al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di navigatore per il conseguimento del relativo brevetto.

Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennità di volo nella misura mensile del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica allievo delle scuole paracadutisti, durante il corso di addestramento, spetta un'indennità nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 30 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

graduati e militari di truppa, lire 50.000.

ART. 15.

(Indennità di volo oraria).

Al personale non avente diritto ad indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compia nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, un'indennità pari al 2 per cento della misura della indennità mensile di

ART. 15.

(Indennità di volo oraria).

Identico.

impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.

ART. 16.

*(Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale).*

Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso:

poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu;

stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocate sul territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonché altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali.

Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso poligoni, stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui al comma precedente, può essere attribuita un'indennità supplementare nella misura massima mensile di lire 70.000.

ART. 16.

*(Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale).*

*Identico.*

## ART. 17.

*(Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità).*

Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza.

Ai piloti e agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con R.D. 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al precedente primo

## ART. 17.

*(Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità).*

*Identico.*

comma le indennità di aeronavigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma del precedente articolo 3, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.

Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.

L'indennità d'impiego operativo di cui all'articolo 2 della presente legge spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.

Nel primo comma dell'articolo 5 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole: « è sospesa salvo il disposto del successivo articolo 8 », sono sostituite dalle altre: « è sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8 ».

Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 2 della presente legge, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protragga oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto del precedente articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero.

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 8 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 8, primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13 della presente legge.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono

corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con R.D. 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni e dal R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.

Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.

ART. 18.

*(Effetti pensionistici).*

L'indennità di impiego operativo di base di cui al precedente articolo 2 della presente legge, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa tabella I, è pensionabile senza la limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per i periodi trascorsi, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle condizioni di impiego di cui ai precedenti articoli 3, reparti di campagna, 4, imbarco, e 7, controllo dello spazio aereo, l'importo risultante dall'applicazione del comma precedente è maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nell'annessa tabella VI.

Qualora i predetti periodi risultino superiori al massimo di 20 anni computa-

ART. 18.

*(Effetti pensionistici).*

*Identico.*



bili, si dovrà tener conto delle indennità più favorevoli percepite nel tempo dagli interessati.

Per il personale che si sia trovato ad operare nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 17 della presente legge, la percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dell'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici che il personale ha maturato all'atto della cessazione dal servizio.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità.

#### ART. 19.

*(Pensionabilità delle indennità di aeronavigazione e di volo).*

L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (*ex* naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici e per quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota

#### ART. 19.

*(Pensionabilità delle indennità di aeronavigazione e di volo).*

*Identico.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio fino ad un massimo dell'80 per cento delle indennità stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti di cui al precedente comma.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai precedenti primo e secondo comma, è effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.

Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.

Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti ».

## ART. 20.

*(Norme particolari in materia di pensionabilità delle indennità operative).*

Per la determinazione dell'aliquota di pensionabilità di cui al primo comma del precedente articolo 18 non si tiene conto dei periodi di servizio prestati con percezione delle indennità di cui agli articoli 5 e 6, commi primo e terzo, della presente legge.

Qualora, per effetto dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli anni di servizio utile per la determinazione della quota pensionabile prevista dal predetto articolo 18 risultino inferiori a venti, la quota suddetta è determinata mediante l'attribuzione di tanti ventesimi della misura percentuale corrispondente

## ART. 20.

*(Norme particolari in materia di pensionabilità delle indennità operative).*

*Identico.*

all'anzianità di venti anni, quanti sono gli anni di servizio utile maturati.

La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dei commi primo, secondo e quarto del precedente articolo 18 non può superare l'importo dell'80 per cento rispettivamente dell'indennità di cui agli articoli 5 e 6, primo e terzo comma, della presente legge.

ART. 21.

*(Ritenute in conto entrate Tesoro).*

La ritenuta in conto entrate Tesoro fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, si applica, durante il periodo di percezione, per la quota pensionabile, alle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

La ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall'articolo 141 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applica sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionata delle indennità di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge.

ART. 22.

*(Norme abrogate).*

Gli articoli da 1 a 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono abrogati e sostituiti dai primi 17 articoli della presente legge; sono altresì abrogati gli articoli 146, 148 e 151 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il terzo comma dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e l'articolo 22 del regolamento sugli assegni di imbarco approvato con R.D. 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. È altresì abrogata ogni altra norma in contrasto o incompatibile con la presente legge.

ART. 21.

*(Ritenute in conto entrate Tesoro).*

*Identico.*

**Soppresso.**

ART. 22.

*(Norme abrogate).*

*Identico.*

## ART. 23.

(Decorrenza).

Salve le limitazioni di cui alla nota c) dell'annessa tabella I relative alle modalità di corresponsione delle nuove misure delle indennità e dei compensi, i benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1982. Ai soli fini del trattamento di quiescenza, non si tiene conto di quanto previsto dalla nota c) dell'annessa tabella I.

Per le indennità di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 l'importo derivante dalla differenza tra le misure previste dalla presente legge e quelle in vigore al 31 dicembre 1981 è corrisposto per il 25 per cento a partire dal 1° gennaio 1982, per il 50 per cento dal 1° luglio 1982 e per l'intero dal 1° gennaio 1983.

## ART. 24.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, valutato in 90 miliardi di lire, si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dall'applicazione della legge 4 novembre 1981, n. 626.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

## ART. 23.

(Decorrenza).

*Identico.*

## ART. 24.

(Copertura finanziaria).

*Identico.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA I.

## INDENNITA MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

FASCE DI GRADI		Misure
N.	Gradi	
I	Ufficiali, sottufficiali fino al grado di sergente maggiore con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti . . .	200.000
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con almeno 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti . . . . .	150.000
III	Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti . . . . .	100.000

## Note:

(a) Le misure mensili sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre quadrienni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto quadriennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(b) Per il personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 primo, secondo e terzo comma, e 7 della presente legge, ovvero nelle condizioni già considerate ai fini dell'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, le misure di cui alla presente tabella, comprensive degli aumenti previsti alla precedente lettera a), sono maggiorate, per ciascuno dei primi quattro trienni dei predetti servizi complessivamente considerati, di un'aliquota pari al 25 per cento dei corrispondenti aumenti quadriennali:

dell'indennità di imbarco, di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge, per i servizi di imbarco di cui allo stesso articolo;

dell'indennità di impiego operativo di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, per i restanti servizi indicati nella presente nota.

Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo eccedenti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo restando il limite massimo complessivo di quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata.

(c) Le misure mensili indicate in tabella decorrono dal 1° gennaio 1983. Per l'anno 1982 dette misure sono stabilite come segue:

dal 1° gennaio 1982: fascia I lire 150.000; fascia II lire 115.000; fascia III lire 85.000;

dal 1° luglio 1982: fascia I lire 170.000; fascia II lire 130.000; fascia III lire 90.000.

TABELLA I.

Identica.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA II.

## INDENNITÀ MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge.			
N.	GRADI	Aviogetti	Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri e altri velivoli con armamento da guerra	Altri velivoli ed elicotteri	Ufficiali osservatori
		1	2	3	4
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti . .	250	190	160	130
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti e gradi corrispondenti . .	230	170	140	—

## Note:

(a) Il tipo d'aeromobile sul quale ciascun ufficiale o sottufficiale effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.

(b) Le misure delle indennità di cui alla colonna 1 della presente tabella sono attribuite anche agli ufficiali e ai sottufficiali mantenuti addestrati su aviogetti, indicati con determinazioni semestrali dagli stati maggiori.

(c) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro quadrienni di effettivo servizio aeronavigante per il personale di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge. Per il restante personale di cui allo stesso articolo 5, le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre quadrienni di servizio aeronavigante e del 20 per cento dopo il compimento del quarto quadriennio.

(d) L'indennità di aeronavigazione non è cumulabile con l'indennità di rischio prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1973.

TABELLA II.

*Identica.*

TABELLA III.

## INDENNITÀ MENSILE DI VOLO

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge.	
N.	GRADI	Equipaggi fissi di volo	Sperimentatori in volo
		1	2
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti . . . . .	130	150
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare, sergenti e gradi corrispondenti . . .	110	130

## Nota:

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre quadrienni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto quadriennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

TABELLA III.

*Identica.*

TABELLA IV.

## INDENNITÀ MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO

Grado di abilitazione	Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge
I	125
II	140
III	175

## Nota:

Le misure mensili sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei tre quadrienni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto quadriennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

TABELLA IV.

*Identica.*



TABELLA V.

**INDENNITÀ SUPPLEMENTARI PER PRONTO INTERVENTO  
AEREO, PER PILOTI COLLAUDATORI-SPERIMENTATORI, PER  
PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITÀ**

Definizione percentuale delle misure delle indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge.

Indennità	Definizione percentuale
Pronto intervento aereo . . . . .	
} Piloti e operatori di sistema re- partì da caccia . . . . .	145
} Piloti altri reparti . . . . .	85
} Equipaggi fissi di volo . . . . .	75
Piloti collaudatori-sperimentatori . . . . .	230
Piloti istruttori di volo o di specialità . . . . .	200

TABELLA V.

*Identica.*

TABELLA VI.

## PENSIONABILITÀ DELLE INDENNITÀ OPERATIVE

INDENNITÀ	Aumento percentuale dell'im- porto pensionabile dell'inden- nità di impiego operativo di base per ogni anno di servi- zio prestato con percezione delle indennità sottoindicate.
Impiego operativo per reparti di campagna . . . . .	0,75
Impiego operativo per reparti delle truppe alpine . . . . .	1,25
Di imbarco:	
per mezzi di superficie . . . . .	2,10
per sommergibili . . . . .	6
Per controllo dello spazio aereo:	
I grado di abilitazione . . . . .	1,25
II grado di abilitazione . . . . .	2
III grado di abilitazione . . . . .	3,75

## Nota:

Ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni percentuali di cui sopra sono considerati validi anche i precedenti periodi computati per la corresponsione delle indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla Tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365.

TABELLA VI.

*Identica.*

## PROPOSTE DI LEGGE

## N. 1579

## ART. 1.

Il quarto comma e il quinto comma dell'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono sostituiti dai seguenti:

« Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa in ferma, rafferma e servizio continuativo dell'Esercito (compresi i carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista, spetta l'indennità di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità in funzione di paracadutista.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni d'impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di lire 70.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 35.000, cumulabili con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri ».

## ART. 2.

Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, fruanti dell'indennità di aeronavigazione per paracadutisti, collocati in quiescenza dopo l'entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187, e fino all'entrata in vigore della presente legge, verrà ricalcolato il trattamento pensionistico facendo riferimento alla nuova misura dell'indennità in questione di cui all'articolo precedente, con l'erogazione agli aventi diritto del conguaglio per l'ammontare percepito in meno.

**N. 2271****ART. 1.**

Le misure delle indennità giornaliere di imbarco e di navigazione stabilite dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 631, sono sostituite da quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

**ART. 2.**

L'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, è sostituito dal seguente:

« Le indennità d'imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unità del servizio navale della Guardia di finanza adibite ai servizi di crociera, nelle seguenti misure giornaliere:

a) per il grado di capitano l'indennità di imbarco è di lire 3.000, quella di navigazione è di lire 3.500;

b) per il grado di tenente l'indennità di imbarco è di lire 2.500, quella di navigazione è di lire 3.000 ».

**ART. 3.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 1.070 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

GRADO E QUALIFICA	INDENNITÀ	
	di imbarco	di navigazione
<b>SERVIZIO DI CROCIERA.</b>		
<i>Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo:</i>		
Comandante . . . . .	3.000	2.700
Sottordine di coperta . . . . .	2.500	2.000
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	2.800	2.500
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi . . . . .	2.300	2.200
<i>Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vicebrigadiere:</i>		
Comandante . . . . .	3.000	2.700
Sottordine di coperta . . . . .	2.500	2.000
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	2.800	2.500
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi . . . . .	2.300	2.200
Nostromo . . . . .	2.100	1.700
Motoristi e fochisti in sottordine, fochisti, artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettro radaristi . . . . .	2.100	1.500
Elettricisti, cannonieri, marinai . . . . .	1.500	1.000
<i>Appuntato e finanziere:</i>		
Sottordine di macchina e secondo motorista di complessi motori superiori a 200 HP . . . . .	2.100	2.200
Nostromo . . . . .	1.800	1.700

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A.

GRADO E QUALIFICA	INDENNITÀ	
	di imbarco	di navigazione
Motoristi e fochisti, fochisti artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi . . . . .	1.800	1.500
Elettricisti, cannonieri, marinai . . . . .	1.300	1.000
SERVIZIO COSTIERO.		
<i>Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo:</i>		
Comandante . . . . .	2.500	2.000
Primo motorista . . . . .	2.300	2.200
<i>Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vicebrigadiere:</i>		
Comandante . . . . .	2.500	2.000
Sottordine di coperta . . . . .	2.100	1.700
Primo motorista . . . . .	2.300	2.200
Nostromo . . . . .	2.100	1.500
Motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi	2.100	1.500
Elettricisti e marinai . . . . .	1.600	1.000
<i>Appuntato e finanziere:</i>		
Padrone . . . . .	2.400	2.000
Sottordine di coperta . . . . .	1.800	1.700
Primo motorista . . . . .	2.100	2.200
Nostromo . . . . .	1.800	1.500
Motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi	1.800	1.500
Elettricisti e marinai . . . . .	1.300	1.000

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A.

GRADO E QUALIFICA	INDENNITÀ	
	di imbarco	di navigazione
SERVIZIO LACUALE LAGUNARE O INTERNO PORTUALE.		
<i>Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo:</i>		
Padrone . . . . .	2.100	—
Elettroradaristi, elettricisti e marinai . .	1.500	—
<i>Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vice-brigadiere:</i>		
Padrone . . . . .	2.100	—
Sottordine di coperta . . . . .	1.800	—
Motorista . . . . .	2.300	—
Elettroradaristi, elettricisti e marinai . .	1.500	—
<i>Appuntato e finanziere:</i>		
Padrone . . . . .	1.800	—
Motorista . . . . .	2.100	—
Elettroradaristi, elettricisti e marinai . .	1.300	—